

ALLEGATO 3 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

1-PreSCRIZIONI emissioni in atmosfera, polveri ed odori

Al fine di ridurre la produzione di odori molesti e di polveri che possono derivare dall'attività di allevamento, oltre alle prescrizioni di carattere generale prescritte nell'autorizzazione, la Ditta Finco dovrà attivarsi nei modi e nei tempi indicati di seguito.

1a) Impianto di nebulizzazione

In uscita dai ventilatori deve essere predisposto un sistema di nebulizzazione dell'acqua da attivare quando funzionano almeno 5 ventilatori al fine di abbattere le polveri, anche quelle sottili, che possono disperdersi in aria. L'obiettivo è quello di realizzare un film di acqua per abbattere le polveri in uscita dai ventilatori.

I piazzali dovranno avere una idonea pendenza per raccogliere in apposito pozzetto le acque meteoriche di prima pioggia, di lavaggio e di nebulizzazione.

Il **progetto** dell'impianto di nebulizzazione andrà presentato **entro 60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Città metropolitana di Venezia e ad Arpav per le necessarie valutazioni.

1b) Analisi olfattometrica

La Ditta dovrà predisporre un progetto per un'indagine olfattometrica finalizzata a determinare la concentrazione di odori prodotti dall'allevamento ed a valutarne le ricadute sulla zona limitrofa. L'indagine andrà progettata ed effettuata secondo la metodologia di olfattometria dinamica prevista dalla BAT 26 che prevede l'applicazione della norma UNI EN 13725:2004 ed integrata con le linee guida redatte da Arpav.

Il progetto andrà presentato e concordato con Arpav in tempo utile ad effettuare l'indagine in corrispondenza del primo ciclo di allevamento primaverile/estivo e una seconda rilevazione dovrà essere effettuata in corrispondenza del ciclo autunnale. I campionamenti dovranno essere effettuati sia durante l'attività di allevamento che in occasione dello svuotamento dei capannoni.

In base ai dati ottenuti si valuterà l'efficienza della BAT adottate.

La valutazione delle ricadute odorigene dovranno tenere conto dei recettori sensibili posti nei Comuni di Meolo e Fossalta di Piave.

1c) Siepi

In base all'art. 36 delle Norme di Attuazione del P.R.G. del comune di Meolo, lungo i confini dell'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi ad alto fusto, con interasse dei soggetti non superiore a 5,00 metri oppure, in alternativa, un filare interno di piante ad alto fusto ed uno esterno di arbusti tenuti a siepe, posti ad almeno 1,50 metri dal confine di proprietà (le essenze da mettere a dimora sono quelle previste dall'allegato 7 alle N.d.A. del P.R.G.). In particolare le siepi dovranno attenuare l'impatto visivo dei capannoni e ridurre eventuali impatti odorigeni e di polveri verso i recettori sensibili.

Tra le piante dell'allegato 7 alle N.d.A. del P.R.G dovranno essere scelte essenze a foglia persistente al fine di ottenere una barriera verde durante tutto l'anno.

La scelta delle essenze dovrà essere valutata anche tenendo conto della direzione dei venti prevalenti rispetto alle aree residenziali sparse e concentrate.

Entro 60 giorni dall'autorizzazione integrata ambientale la Ditta dovrà presentare, al Comune di Meolo e alla Città Metropolitana di Venezia, un **progetto** con la lista di dettaglio delle essenze da piantumare specificando anche l'età delle piante e il relativo piano di lavoro con crono-programma.

La piantumazione dovrà concludersi nel minor tempo possibile compatibilmente con le condizioni stagionali e meteorologiche idonee alle lavorazioni agronomiche e comunque prima dell'avvio dell'attività di allevamento.

2- Prescrizione controllo rumore

La Ditta dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalla attività di allevamento, inoltre dovrà effettuare un'indagine fonometrica come di seguito indicato.

2a) Indagine fonometrica.

La Ditta dovrà provvedere a far redigere da parte di un tecnico competente in acustica ambientale la Documentazione di Valutazione dell'impatto acustico, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008).

Su indicazione di ARPAV (prot. 3766 del 26/01/2021) l'analisi sulla matrice rumore dovrà prevedere l'esecuzione di una valutazione completa di impatto acustico dopo l'entrata a regime dell'attività, con misurazioni da eseguirsi in un periodo in cui le sorgenti sonore sono attive al massimo regime.

Tale valutazione dovrà tener conto di tutte le potenziali fonti di inquinamento acustico connesse alle diverse fasi di attività, quali, ad esempio, ingresso/uscita degli animali e le fasi di pulizia, in quanto come facilmente prevedibile durante queste attività verranno utilizzati mezzi di trasporto, muletti, nastri trasportatori, macchine operatrici con pala, idropulitrici, ecc.

Si dovrà porre particolare attenzione alle attività svolte in periodo notturno, quali l'allontanamento degli animali a fine ciclo e le lavorazioni connesse.

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14/11/1997 relativamente alla classificazione delle zone confinanti come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Meolo.

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati presso i recettori sensibili nel Comune di Meolo e in quello di Fossalta di Piave, devono essere conformi rispettivamente al piano di zonizzazione acustica di Meolo, e per il comune di Fossalta di Piave, in attesa della definizione di un proprio piano, saranno considerati i limiti definiti per "Tutto il territorio nazionale" come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

In base ai dati ottenuti si valuterà l'efficienza della BAT adottate e si dovrà verificare la necessità di predisporre un piano di gestione del rumore, e in tal caso si dovrà predisporre una revisione del PMC che preveda controlli acustici periodici.

La documentazione dovrà essere inviata ad Arpav per le necessarie valutazioni e l'indagine fonometrica dovrà concludersi entro 12 mesi dall'inizio dell'attività dell'allevamento.

3- Prescrizioni BAT

Si rileva che non è stata adottata la BAT 13 punto a): la Ditta deve garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto rispettando le distanze previste dalla Dgr 856/2012 dai recettori sensibili ovvero norme specifiche individuate dai regolamenti comunali in materia di industrie insalubri.

4- Prescrizioni specifiche PMC

Il PMC prot. 1748 del 14/01/2021 farà parte integrante della autorizzazione ma dovrà essere aggiornato alla luce delle risultanze dell'analisi fonometrica e olfattometrica e delle strutture di stoccaggio realizzate.

5- Benessere animale e biosicurezza aviaria

La Ditta nel realizzare l'impianto e nelle successive fasi di gestione dell'allevamento deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria.

Qualora in fase di realizzazione si dovessero presentare modifiche progettuali la Ditta dovrà informare tempestivamente anche gli altri enti.